

PROFESSIONE DELLA FEDE E GIURAMENTO DI FEDELITÀ

Prima dell'ordinazione diaconale, tutti i candidati sono tenuti a fare le seguenti dichiarazioni.

Canone 833 - All'obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti:

(...)

§ 6 - Alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato.

(...)

La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha stabilito che dal 1° marzo 1989 la seguente formula sia usata in quei casi in cui il diritto canonico richiede la professione della fede:

Professione della Fede

Io, N.N., credo fermamente e professo tutte e singole le verità contenute nel simbolo della fede, cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendono proclamarli con atto definitivo.

firma del candidato, firma dell'ordinario o del suo delegato, data, luogo

(ENCHRIDION VATICANUM, volume 11, Documenti Ufficiali della Santa Sede, 1988-1989, numeri 1191-1192)

Canone 380 - Prima di prendere possesso canonico del suo ufficio, colui che è stato promosso [all'Episcopato] emetta la professione di fede e presti giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica, secondo la formula approvata dalla stessa Sede Apostolica.

Inoltre, l'obbligo di uno speciale "Giuramento di fedeltà" concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumere, in precedenza prescritto solo per i vescovi, è stato esteso alle categorie nominate al canone 833, nn. 5-8. Si è reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiornandoli con stile e contenuto più conforme all'insegnamento del concilio Vaticano II e dei documenti successivi.

(Enchiridion Vaticanum, volume 11, numero 1190)

Le formule latine per la "Professione di fede" e per il "Giuramento di fedeltà" sono state approvate dal papa il 1° luglio 1988. Sono entrate in vigore il 1° marzo 1989.

Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa

Io N.N., assumere l'ufficio di diacono, prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di soprattutto quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

firma del candidato, firma del ordinario o del suo delegato, data, luogo

(ENCHRIDION VATICANUM, volume 11, Documenti Ufficiali della Santa Sede, 1988-1989, numeri 1193-1194)